Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 14 luglio 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 14 LUGLIO 1978:

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.
Adeguamento della tariffa professionale dei chimici.
(5544)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 marzo 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978
registro n. 17 Difesa, foglio n. 63

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

Comune di LEGNANO (Milano). — Fedele alle secolari e nobili tradizioni del suo popolo durante diciannove mesi di occupazione nazifascista, sosteneva coraggiosamente le forze partigiane, subendo la tracotanza nemica senza mai piegarsi ed offrendo un notevole contributo nella lotta per la liberazione della Patria. — Legnano (Milano), 8 settembre-24 aprile 1945.

(5615)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1978, n. 365.

Prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511: « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impre-

viste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1978 ed iscriversi per la corrispondente somma al cap. 171: « Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori » del corrispondente stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1978

LEONE

MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1978
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1978, n. **366.**

Recupero di un posto di assistente ordinario e sua assegnazione alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349 ed in particolare l'art. 2 e l'ultimo comma dell'art. 13;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con cui è stato assegnato, tra gli altri, un posto di assistente di ruolo alla cattedra di ostetricia e ginecologia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 863, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 20 febbraio 1976, con cui il posto di cui sopra, insieme ad altri, è stato trasferito (vacante) alla cattedra di scienza e tecnica della fecondazione artificiale della stessa facoltà ed Università con decorrenza 1° novembre 1975;

Visto il decreto rettorale 17 giugno 1977, il quale ha recepito la delibera 12 maggio 1977 con cui il consiglio di facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna ha stabilito con efficacia costitutiva, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1977, n. 34, che il posto di cui si tratta è trasferito, sempre vacante, alla cattedra di patologia della riproduzione e fecondazione artificiale della stessa facoltà;

Viste le note 25 luglio 1977, n. 18279 e 17 settembre 1977, n. 31185, del rettore dell'Università di Bologna da cui si evince che il posto di cui si tratta è libero dal 1° novembre 1971 e che non ci sono aventi titoli all'inquadramento ai sensi dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766;

Considerato che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto stesso alla cattedra sopracitata;

Vista la nota del 4 aprile 1978, con cui il titolare della prima cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma chiede che gli venga assegnato alla cattedra stessa un posto di assistente per le attività inerenti alla virologia a causa della notevole attività e didattica e scientifica afferente all'insegnamento;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'opportunità di assegnare il posto in questione alla prima cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di ostetricia e ginecologia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, successivamente trasferito con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 863, alla cattedra di scienza e tecnica della fecondazione artificiale e successivamente con decreto rettorale 17 giugno 1977 alla cattedra di patologia della riproduzione e fecondazione artificiale della stessa facoltà ed Università, è recuperato.

Art. 2.

Il posto di cui si tratta è assegnato alla cattedra di microbiologia I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma e specificatamente per un assistente virologo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1978
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 114

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Succivo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Succivo (Caserta) — eletto nella consultazione del 17 aprile 1977 — non è riuscito a deliberare validamente il bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

La deliberazione 31 marzo 1978 con cui il consiglio comunale approvava lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, veniva annullata dal comitato regionale di controllo.

Allo scopo di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, la competente sezione del comitato regionale

di controllo, con provvedimento 29 aprile 1978, notificato ai singoli consiglieri, convocava il consiglio comunale per i giorni 8 e 10 maggio 1978, in sedute rispettivamente di prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'approvazione dell'importante documento contabile.

Per tale adempimento veniva assegnato al consiglio comunale il termine del 13 maggio 1978 con l'espressa avvertenza che in caso di inadempienza sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione dell'8 maggio 1978 il consiglio comunale non esaminava il bilancio inscritto all'ordine del giorno.

Altre convocazioni consiliari non seguivano per cui il termine assegnato dal commissario regionale per la deliberazione del bilancio decorreva infruttuosamente.

L'organo regionale di controllo provvedeva, allora, alla nomina di un commissario *ad acta* che, con deliberazione 10 giugno c.a., approvava il bilancio 1978, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto, riscontrata l'inadempienza da parte del comune di Succivo del tassativo obbligo dell'approvazione del bilancio nei termini di legge, ha proposto lo scioglimento di quel consesso, a norma degli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1978 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Succivo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Succivo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Ferdinando Donadio.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Succivo (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Succivo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Donadio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ROGNONI

(5749)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota n. 2951 del 15 marzo 1978, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Ancona fa presente la necessità di sostituire, in seno alla commissione citata, il rappresentante dell'Associazione industriali dott. Eriberto Pupo, dimissionario con il dott. Salvatore Giordano;

Decreta:

Il dott. Salvatore Giordano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ancona, quale rappresentante dell'Associazione industriali, in sostituzione del dott. Eriberto Pupo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5625)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Isofarm, in Brugherio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4928 in data 18 ottobre 1971 la ditta Isofarm S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Brugherio (Milano), via Pitagora, 2, prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera in data 17 marzo 1978, con la quale la ditta predetta comunica che l'officina in parola ha cessato da tempo la produzione e lo stabilimento è stato ceduto a terzi ed adibito da questi ad altra attività;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Isofarm S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nella officina farmaceutica sita in Brugherio (Milano), via Pitagora, 2, concessa con decreto ministeriale n. 4928 in data 18 ottobre 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5468)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 660 di sego animale, provenienza U.S.A., la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 1.109.460 di cui al mod. *B*-Import n. 4197859 rilasciato dalla Banca Cesare Ponti di Milano in data 6 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 1.109.460 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5302)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 400 di olio di cocco la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 533.000 di cui al mod. *B*-Import n. 1924353 rilasciato dalla sede di Milano del Banco di Sicilia in data 19 aprile 1971 e per la quale è stata effettuata la rivendita in transito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la valuta riveniente dalla suddetta rivendita in transito è stata introitata il 28 giugno 1972 e quindi con un ritardo di giorni settanta rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il ritardato perfezionamento delle singole operazioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 dicembre 1975, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del ritardato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione del Banco di Sicilia di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 533.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5321)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi *tutti i compiti* e *le funzioni* già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 150 di olio di cocco la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 699.825 di cui al Mod. *B*-Import n. 3992609 rilasciato dalla Banca popolare di Milano in data 26 agosto 1974 (per la quale è stata tentata la rivendita in transito, mai avvenuta);

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca popolare di Milano, sede di Milano, nella misura del 5% di Fr. Sv. 699.825 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5710)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1978.

Annullamento del decreto ministeriale 12 dicembre 1977, concernente la nomina del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1977, con il quale, su designazione del consiglio nazionale del C.O.N.I., datata 29 aprile 1977, l'avv. Giulio Onesti è stato nominato presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), per il quadriennio 1977-80;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione 3ª) n. 324/78 del 17 aprile 1978, relativa all'accoglimento « per quanto di ragione » del ricorso prodotto dall'ing. Renzo Nostini, limitatamente al motivo di impugnativa riguardante l'annullamento dell'atto di designazione dell'avv. Giulio Onesti a presidente del C.O.N.I., adottato con la citata delibera del consiglio nazionale;

Considerato che il Consiglio di Stato (sezione VI), nella udienza pubblica del 7 luglio 1978 di discussione dei ricorsi numeri 391 e 392 del 1978 proposti rispettivamente dall'avv. Giulio Onesti e dal C.O.N.I., per l'annullamento della decisione medesima, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai ricorrenti;

Considerato che la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio è esecutiva ai sensi dell'art. 33 della legge 6 dicembre 1977, n. 1034, e che occorre pertanto procedere all'annullamento dell'atto di nomina del presidente del C.O.N.I. in conseguenza dell'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto di designazione del medesimo, atto di designazione che del decreto di nomina è necessario presupposto;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1977, n. 351, di nomina dell'avv. Giulio Onesti a presidente del C.O.N.I. per il quadriennio 1977-80, è annullato.

Roma, addì 10 luglio 1978

Il Ministro: PASTORINO

(5805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5679)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5678)

Vacanza della cattedra di istituzioni di matematiche presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila è vacante la cattedra di istituzioni di matematiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5680)

Vacanza di una cattedra di geologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante una cattedra di geologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 10 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,05	846,05	845,90	846,05	—	846,03	845,95	846,05	846,05	846 —
Dollaro canadese	752,50	752,50	752 —	752,50	—	752,45	752,65	752,50	752,50	752,50
Franco svizzero	471,98	471,98	471,70	471,98	—	471,95	471,67	471,98	471,98	471,98
Corona danese	151,28	151,28	151,30	151,28	—	151,25	151,28	151,28	151,28	151,25
Corona norvegese	157,38	157,38	157,50	157,38	—	157,35	157,44	157,38	157,38	157,40
Corona svedese	186,77	186,77	186,80	186,77	—	186,75	186,71	186,77	186,77	186,75
Fiorino olandese	384,23	384,23	384 —	384,23	—	384,20	384,20	384,23	384,23	384,20
Franco belga	26,303	26,303	26,36	26,303	—	26,25	26,325	26,303	26,303	26,30
Franco francese	191,08	191,08	190,90	191,08	—	191,05	191,08	191,08	191,08	191 —
Lira sterlina	1602,40	1602,40	1602 —	1602,40	—	1602,03	1602,28	1602,40	1602,40	1602,40
Marco germanico	414,72	414,72	414,80	414,72	—	414,70	414,56	414,72	414,72	414,70
Scellino austriaco	57,93	57,93	57,55	57,93	—	57,50	57,519	57,93	57,93	57,53
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,65	18,70	—	18,65	18,66	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	10,909	10,909	10,90	10,909	—	10,88	10,908	10,909	10,909	10,90
Yen giapponese	4,209	4,209	4,2150	4,209	—	4,16	4,211	4,209	4,209	4,20

Media dei titoli del 10 luglio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,550
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,050
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,925
» 5,50 % » » 1968-83	82,950
» 5,50 % » » 1969-84	77,300
» 6 % » » 1970-85	78,800
» 6 % » » 1971-86	75,425
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	84,100
» 9 % » » 1976-91	81,050
» 10 % » » 1977-92	85,825
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,625
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 78-80	100,375
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,675
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,750
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,325
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,150
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1978

Valuta	
Dollaro USA	846 —
Dollaro canadese	752,575
Franco svizzero	471,825
Corona danese	151,28
Corona norvegese	157,41
Corona svedese	186,74
Fiorino olandese	384,215
Franco belga	26,314
Franco francese	191,08
Lira sterlina	1602,34
Marco germanico	414,64
Scellino austriaco	57,524
Escudo portoghese	18,68
Peseta spagnola	10,908
Yen giapponese	4,21

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi dell'11 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Napoli	Milano	Genova	Firenze	Bologna	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,50	848,50	848,50	848,50	848,50	848,45	848,60	848,50	848,50	848,50
Dollaro canadese	756 —	756 —	756,50	756 —	756 —	756 —	755,85	756 —	756 —	756 —
Franco svizzero	468,67	468,67	468,60	468,67	469,10	468,65	469,30	468,67	468,67	468,70
Corona danese	151,69	151,69	151,30	151,69	151,60	151,65	151,82	151,69	151,69	151,70
Corona norvegese	157,59	157,59	157,60	157,59	157 —	157,55	157,71	157,59	157,59	157,60
Corona svedese	187,27	187,27	187 —	187,27	187 —	187,25	187,22	187,27	187,27	187,27
Fiorino olandese	384,23	384,23	384,60	384,23	384,25	384,40	384,45	384,23	384,23	384,45
Franco belga	26,31	26,31	26,33	26,31	26,30	26,30	26,319	26,31	26,31	26,30
Franco francese	190,83	190,83	191,03	190,83	190,85	190,85	191,04	190,83	190,83	190,90
Lira sterlina	1602,10	1602,10	1602,75	1602,10	1601 —	1602,05	1602,20	1602,10	1602,10	1602,10
Marco germanico	412,61	412,61	414,60	412,61	414,50	414,60	414,60	412,61	412,61	414,60
Scellino austriaco	57,496	57,496	57,5650	57,496	57,51	57,45	57,55	57,496	57,496	57,50
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,65	18,80	18,50	18,75	18,68	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,942	10,942	10,9425	10,942	10,90	10,90	10,942	10,942	10,942	10,95
Yen giapponese	4,196	4,196	4,2050	4,196	4,19	4,15	4,198	4,196	4,196	4,20

Media dei titoli dell'11 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,550
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,050
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,900
» 5,50 % » » 1969-84	77,300
» 6 % » » 1970-85	78,800
» 6 % » » 1971-86	75,425
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	84,100
» 9 % » » 1976-91	81,050
» 10 % » » 1977-92	85,900
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,575
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 78-80	100,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,700
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,725
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,275
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,150
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	848,55
Dollaro canadese	755,925
Franco svizzero	468,985
Corona danese	151,755
Corona norvegese	157,65
Corona svedese	187,245
Fiorino olandese	384,445
Franco belga	26,314
Franco francese	190,965
Lira sterlina	1602,15
Marco germanico	414,655
Scellino austriaco	57,523
Escudo portoghese	18,74
Peseta spagnola	10,942
Yen giapponese	4,197

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito del concorso, per titoli, al posto di direttore della azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1976, col quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 di nomina della commissione giudicatrice per il predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice;

Constatato che nessun candidato ha raggiunto la votazione minima per conseguire l'idoneità;

Considerata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Decreta:

E' dichiarato concluso con esito negativo, per i motivi indicati nelle premesse, il concorso, per titoli, al posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: COLOMBO

(5586)

REGIONE SARDEGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che ha esteso alla regione Sardegna le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il DAIS 11 luglio 1977, n. 452/UMP, con il quale sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1976;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le proposte formulate dall'ordine dei medici-chirurghi della provincia di Sassari;

Viste le segnalazioni fatte dalle giunte comunali interessate;

Ritenuto di dover costituire la commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di medico condotto di cui al DAIS 11 luglio 1977, n. 452/UMP;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1976, bandito con DAIS 11 luglio 1977, n. 452/UMP, è così composta:

Presidente:

Fontanarosa dott. Marino, ispettore generale dei ruoli della regione sarda.

Componenti:

Carusillo dott. Gianni, direttore di divisione dei ruoli della regione sarda;

Ginesu dott. Salvatore, ispettore generale medico dei ruoli della regione sarda con funzioni di medico provinciale, per la provincia di Oristano;

Palmas prof. Salvatore, primario medico presso l'ospedale civile di Sassari proposto dall'ordine provinciale dei medici-chirurghi di Sassari;

Colombino prof. Ruggero, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Ozieri;

Pinna dott. Antonio, medico condotto, designato dai comuni.

Segretario:

Tedde dott. Angelo, funzionario amministrativo della carriera direttiva dei ruoli della regione sarda, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Sassari.

Art. 2.

Le prove di esame avranno luogo in Sassari non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli concorrenti saranno informati con lettera raccomandata A.R. della data, dell'ora e del luogo esatti delle prove almeno trenta giorni prima delle stesse.

Sassari, addì 5 maggio 1978

L'assessore: ROJCH

(5479)

OSPEDALE «DONO SVIZZERO» DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(2483/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. FORLANINI» DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno);
due posti di primario pneumologo;
un posto di aiuto cardiologo;
due posti di assistente ortopedico;
un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di assistente del servizio immuno-trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'ente in Roma.

(2484/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di urologia;

dieci posti di assistente di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del qarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2530/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(2493/S)

OSPEDALE « S. ANGELO DEI ROSSI » E « S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale S. Angelo dei Rossi:

un posto di aiuto di laboratorio d'analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente di medicina generale per le esigenze dell'unità di terapia intensiva coronarica;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Messina.

(2495/S)

OSPEDALE CIVILE « A.G.P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(2478/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di primario . del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(2494/S)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(2480/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(2481/S)

OSPEDALE « S. BENEDETTO » DI ALATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(2432/S)

OSPEDALE DEL MUGELLO IN LUCO DI BORGO S. LORENZO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

(2477/S)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI E CONVALESCENTI « MADONNA DOROTEA » DI BIOGLIO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di direzione amministrativa dell'ente in Bioglio (Vicenza).

(2479/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente otoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(2486/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale e di immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale e di immunoematologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(2489/S)

OSPEDALE « SS. CAPITANIO E GEROSA » DI LOVERE

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Lovere (Bergamo).

(2490/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(2491/S)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palestrina (Roma).

(2492/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1978, n. 7.

Tutela della condizione del bambino ricoverato negli ospedali regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di prevenire l'insorgenza di alterazioni psicoaffettive nei bambini ricoverati in ospedale, è consentito alla madre, o a colei che ne fa le veci, l'ingresso e la permanenza 24 ore su 24, quando non sussistono particolari forme morbose che consiglino l'isolamento dell'ammalato.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo si applica per i pazienti di età non superiore ai 10 anni.

Art. 3.

Gli enti ospedalieri regionali, dotati di divisione pediatrica, sono obbligati a prevedere nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e costruzione di nuove opere, finanziati con il concorso dello Stato o della Regione, locali idonei ad accogliere le madri o coloro che ne fanno le veci.

Art. 4.

In apposito orario giornaliero, stabilito dal primario della divisione pediatrica, i familiari potranno avere dal primario stesso le indicazioni desiderate sulla natura della malattia e sulla terapia intrapresa nei confronti del bambino ammalato. In sua assenza il primario delega l'aiuto.

Art. 5.

Ai fini di quanto stabilito dal precedente art. 3, gli enti ospedalieri sono tenuti a prevedere, in sede di assunzione di nuovo personale, posti da riservare ad assistenti sociali aventi il compito di facilitare l'adattamento all'ambiente ospedaliero della madre o di colei che ne fa le veci.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 50 milioni per l'anno 1978, si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi dal capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione », che si riduce di pari ammontare.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata — ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo 813, titolo II, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 con la denominazione: « Tutela della condizione del bambino ricoverato negli ospedali regionali ».

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 febbraio 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1978, n. 8.

Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania. Adeguamento alla normativa della legge 30 aprile 1976, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente di sviluppo in Campania, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, con la presente legge, viene adeguato ai principi fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, ed assume la denominazione di « Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania (E.R.S.A.C.). L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede nella città di Napoli e competenza sull'intero territorio della Campania.

Art. 2.

L'ERSAC è strumento operativo della Regione per la attuazione di interventi definiti nel quadro della programmazione nazionale e regionale. Assicura la partecipazione delle categorie agricole ed opera nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti con la presente legge e nel rispetto delle attività delegate a province, comuni e loro consorzi e dei programmi delle comunità montane.

L'ente provvede in particolare a:

a) elaborare ed eseguire, secondo le direttive della Regione, piani e programmi di sviluppo agricolo, articolati per comprensori e per zone agrarie omogenee. I piani ed i programmi di cui innanzi vengono sottoposti all'approvazione della Regione;

b) prestare assistenza economica e finanziaria ai produttori agricoli singoli o associati con priorità alle cooperative agricole e loro consorzi, alle organizzazioni di produttori agricoli anche mediante prestazioni di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo;

c) promuovere ed assistere le cooperative agricole e loro consorzi nella realizzazione e conduzione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

d) favorire il collocamento sul mercato delle produzioni agricole regionali, attraverso lo svolgimento di attività promozionali di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli in Italia e all'estero anche in collaborazione con altri enti pubblici operanti nel settore, previa intesa con il Governo ai sensi dello art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 1976;

e) eseguire, su espressa richiesta dei produttori agricoli che siano beneficiari di concessioni di finanziamenti pubblici, opere di trasformazione fondiaria ed agraria anche di interesse di più fondi. L'ente può anticipare le spese occorrenti per la progettazione e la esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti;

f) assolvere i compiti di organismo fondiario ai sensi dello art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed acquisire terreni in attuazione della legge regionale di applicazione della direttiva (CEE) n. 72/160, provvedendo all'accorpamento ed alla ricomposizione di unità aziendali produttive da cedere alle imprese diretto-coltivatrici singole o associate sulla base di piani zonali e comprensoriali;

g) provvedere all'acquisizione, trasformazione e cessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate ai sensi della legislazione statale e regionale in materia;

h) prestare, su richiesta, consulenza e assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore agricolo.

L'ente di sviluppo può svolgere a favore delle cooperative agricole e loro consorzi attività di assistenza tecnica, di concerto con gli istituti di ricerca e di sperimentazione ed enti ed organismi nazionali, regionali, comunitari preposti al settore, concorrendo all'attuazione dei programmi, progetti ed iniziative in materia.

L'ente può realizzare od acquisire, su incarico della Regione, impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze zonali, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento. La gestione deve essere affidata a organismi di produttori interessati entro tre anni dal suo inizio. Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte dell'ente sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

Art. 3.

I compiti ad esaurimento, relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati secondo le modalità e condizioni fissate, ai termini dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, ed in conformità agli articoli 10 e 11 della stessa legge.

Art. 4.

Gli organi dell'ente sono:

il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il presidente dell'ente viene eletto dal consiglio regionale su designazione della giunta regionale.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, dà esecuzione alle deliberazioni di essi e sovraintende alla gestione dell'ente stesso.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da ventisei membri:

a) tredici designati dal consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, tra esperti di particolare e comprovata competenza in materia agricola, giuridica ed economica;

b) dodici designati dalle organizzazioni agricole professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale in proporzione alla loro rappresentatività in sede regionale;

c) un rappresentante del personale dell'ente, eletto a scrutinio segreto in apposita convocazione indetta dal direttore generale fra tutto il personale di ruolo.

I consiglieri sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, durano in carica cinque anni e non possono essere confermati più di una volta. Qualora nel quinquennio si rendessero vacanti dei posti, si provvede alla loro copertura con le stesse modalità di cui al presente articolo.

I consiglieri così nominati durano in carica fino al rinnovo del consiglio.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge, nel suo seno, un vice presidente ed il comitato esecutivo.

In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere *b*) e *c*) entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri purchè siano stati designati almeno due terzi dei membri assegnati.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente, in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ente con compiti di segretario.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del consiglio, decadono dalla carica.

La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal presidente della giunta regionale su proposta del consiglio dello ente.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente adottando gli atti necessari.

Il consiglio può delegare determinati compiti al comitato esecutivo, precisandone criteri, limiti e modalità.

Sono di esclusiva competenza del consiglio e non delegabili le deliberazioni riguardanti:

il regolamento di amministrazione e contabilità;
il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso;
il conto consuntivo;
i piani ed i programmi elaborati dall'ente ai sensi dello art. 2 della presente legge nonchè ogni altro piano e programma;
i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'ente;
le accettazioni di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'ente;
gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
l'accensione e la cancellazione di ipoteche;
il convenire e il resistere in giudizio e le transazioni;
le convenzioni con gli istituti di credito e le operazioni creditizie in genere;
la partecipazione a società o associazioni e la nomina di rappresentanti in seno ai relativi organi di amministrazione e controllo;
i regolamenti interni;
le assunzioni di personale, che debbono comunque avvenire per pubblico concorso;
i progetti relativi all'attuazione di programmi già approvati;
i criteri generali ed i programmi annuali di concessione delle garanzie fidejussorie e delle erogazioni creditizie previste dalla presente legge, da formularsi avuto riguardo alle direttive di sviluppo dei diversi comprensori e di vari comparti produttivi;
la istituzione di commissioni consultive o di indagine.

Art. 9.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque membri eletti in seno al consiglio di amministrazione di cui tre scelti tra i componenti previsti nella lettera *a*) del primo comma dell'art. 6.

Esso si riunisce almeno una volta ogni quindici giorni su convocazione del presidente.

Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le funzioni demandategli dal consiglio di amministrazione.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate qualora abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono depositate nella segreteria del consiglio entro tre giorni dalla loro adozione a cura del direttore generale e comunicate al consiglio nella sua prima seduta.

Il direttore generale dell'ente partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con compiti di segretario e si avvarrà della collaborazione di funzionari preposti alle materie interessate.

Il comitato esecutivo dura in carica trenta mesi ed i suoi membri possono essere confermati.

Art. 10.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti, nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

I membro effettivi sono designati: tre dal consiglio regionale, scelti tra gli iscritti all'albo dei sindaci e revisori dei conti, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I membri supplenti sono designati: uno dal consiglio regionale, scelto secondo le modalità del precedente comma, uno dal Ministero del tesoro ed uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione ed i suoi membri non possono essere confermati.

Esso, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta, elegge nella prima riunione il proprio presidente tra i membri effettivi designati dal consiglio regionale.

Il collegio dei revisori dei conti:

assiste alle riunioni degli organi collegiali dell'ente;

esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone le relazioni che accompagnano tali atti;

controlla la gestione dell'ente;

trasmette ogni sei mesi alla giunta regionale, al presidente ed ai consiglieri dell'ente una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;

comunica in ogni momento, al presidente dell'ente e, contemporaneamente alla giunta regionale, osservazioni e rilievi sulla gestione dell'ente.

Art. 11.

Il direttore generale dell'ente è nominato dal consiglio di amministrazione a seguito di pubblico concorso per titoli.

Nelle more dell'espletamento del concorso, da indirsi entro il termine di due mesi da parte dell'ente e da concludersi entro il termine massimo di sei mesi, il direttore è nominato con contratto a termine dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, in conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed in rapporto ai compiti allo stesso assegnati dal presente articolo. Sono fatte salve le incompatibilità sancite dal successivo art. 13.

Tale nomina non costituisce titolo per il concorso.

Il direttore generale sovraintende ai servizi dell'ente ed al personale, curandone la utilizzazione nell'ambito delle more di legge e di regolamento e nel rispetto degli accordi sindacali.

Assume ogni iniziativa necessaria ai fini di cui innanzi ovvero ne avanza proposta al presidente.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme di legge o di regolamento ovvero da atti deliberativi.

Assiste il presidente nell'adempimento degli atti del suo ufficio. Interviene alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, esercitandovi le funzioni di segretario.

Controfirma tutti gli atti e contratti che comportino impegno di spesa.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore generale sono definiti con legge regionale.

Art. 12.

Al presidente spetta un'indennità di carica, mentre ai consiglieri ed ai revisori dei conti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio per ogni riunione del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio dei revisori dei conti.

La misura di tali indennità è fissata con legge regionale.

Art. 13.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, nè ricoprire la carica di direttore dell'ente i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti della Regione ed i dipendenti dell'ERSAC, ad eccezione del rappresentante del personale di cui alla lettera *c*) dell'art. 6, nonchè gli esercenti, gli amministratori, i soci e coloro che comunque svolgono attività in proprio, per conto o alle dipendenze di imprese, aziende o società che effettuino forniture di beni o prestazioni di servizi all'ente.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, nonchè di direttore dell'ente, che, successivamente alla nomina, vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste nel comma precedente, hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione e, anche in mancanza di detta comunicazione, decadono dalla carica.

Art. 14.

Le deliberazioni degli organi dell'ente, che non siano di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati, sono trasmesse al servizio agricoltura, caccia e pesca entro dieci giorni dalla loro adozione.

Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, le deliberazioni concernenti:

il bilancio preventivo e sue variazioni;

il conto consuntivo;

i programmi annuali;

i regolamenti interni.

Sono sottoposte al controllo di legittimità della giunta regionale tutte le deliberazioni non concernenti le materie di cui al precedente comma. Esse divengono esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il predetto termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle contro deduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.

L'ERSAC è tenuto ad inviare, ogni quattro mesi, al consiglio regionale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani, programmi e sull'andamento della gestione.

Art. 15.

La giunta regionale può disporre in ogni momento ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ERSAC.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto in caso di sua inattività e di inefficienza dell'ente, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta. In tal caso è nominato dal consiglio regionale un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Il presidente può essere dichiarato decaduto in caso di sua inattività o grave violazione di legge, con decreto del presidente della giunta previa delibera del consiglio regionale.

Lo stesso decreto dovrà contenere la nomina del nuovo presidente che sarà eletto con le stesse modalità previste dallo art. 5.

Qualora l'ente ometta o ritardi un atto obbligatorio, la giunta regionale diffida l'ente a compiere l'atto intro un congruo termine, scaduto il quale viene nominato un commissario per l'adozione dell'atto predetto.

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Ad esso devono essere allegati:

il programma dettagliato delle attività da svolgere nello esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce;

il bilancio delle gestioni speciali di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il conto consuntivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Nel bilancio le spese sono classificate e ripartite in conformità di quanto indicato dalla legge regionale prevista dallo art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si applicano le norme del regolamento di amministrazione e contabilità vigente presso l'ente di sviluppo in Campania e compatibili con la presente legge.

Art. 17.

Alle spese per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti ad esso affidati, l'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania provvede con:

a) le rendite patrimoniali;

b) i proventi di servizi ed attività;

c) un contributo annuo a carico della Regione;

d) gli stanziamenti di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

e) gli stanziamenti previsti da leggi di contenuto particolare per le quali è prevista l'assegnazione all'ente;

f) i contributi previsti da leggi regionali, statali e comunitarie per iniziative realizzate dall'ente;

g) ogni altra eventuale entrata.

La Regione può assegnare all'ente regionale di sviluppo una dotazione finanziaria iniziale per l'avviamento delle attività di cui all'art. 2 della presente legge.

Le modalità di impiego della dotazione finanziaria di cui al comma precedente verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 18.

L'entità del contributo di cui al punto *c*) del precedente art. 17 sarà fissato con apposita legge regionale.

Il contributo di cui al comma precedente viene corrisposto con deliberazione della giunta regionale in due soluzioni:

la prima, pari al 40 per cento dell'importo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo dell'ente ed in deroga ai limiti posti dalla legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio;

la seconda, a saldo, dopo l'approvazione del bilancio di previsione dell'ente.

Art. 19.

Il regolamento organico del personale e le norme sull'organizzazione strutturale e funzionale dell'ente saranno definite con legge regionale che dovrà essere improntata ai seguenti criteri e principi:

a) prevalenza nell'ente del personale tecnico;

b) la consistenza numerica complessiva dell'organico dell'ente non deve essere comunque superiore alla consistenza numerica della pianta organica in atto, approvata con decreto 2 dicembre 1971 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro.

In tale consistenza deve essere compreso anche il personale necessario all'espletamento dei compiti e gestioni di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, il cui onere è posto a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) la struttura funzionale dell'ente deve prevedere unità organiche a livello di comprensorio e presso la sede centrale di Napoli, la cui entità numerica complessiva non dovrà superare quella corrispondente ai criteri di cui al precedente punto *b)*;

d) il regolamento organico dovrà contenere norme per lo inquadramento nei ruoli dell'ente del personale dipendente da altri enti di sviluppo, dall'Ente irrigazione e trasformazione fondiaria Puglia, Lucania ed Irpinia, dalla regione Campania, comandato presso l'Ente di sviluppo in Campania ed in servizio alla data del 31 dicembre 1975, che, all'uopo, ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento organico del personale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 20.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale dell'ente sono equiparati a quelli previsti per il personale della regione Campania.

L'ente è tenuto a corrispondere al proprio personale di ruolo il trattamento economico di cui alla legge regionale numero 11 del 16 marzo 1974, e successive modicazioni, secondo la tabella di equiparazione allegata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 21.

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale sono richiamate e si applicano le norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 febbraio 1978

RUSSO

TABELLA *A*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Attuale qualifica ente	Nuovo inquadramento
Direttore di servizio Direttore di ufficio Direttore di sezione Consigliere	Qualifica unica di funzionario
CARRIERA DI CONCETTO	
Segretario capo e qualifiche equiparate Segretario principale e qualifiche equiparate Segretario e qualifiche equiparate	Collaboratore
CARRIERA ESECUTIVA	
Coadiutore superiore e qualifiche equiparate Coadiutore principale e qualifiche equiparate Coadiutore	Assistente
CARRIERA AUSILIARIA	
Commesso capo e qualifiche equiparate Commesso	Coadiutore

(5442)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781960)